



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

**Bando di concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di Matera
concernenti il profilo professionale
di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Area B del personale ATA)
ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994**

LA DIRIGENTE TITOLARE

VISTO il DPR n. 3 del 10.01.1957 e successive modificazioni;
VISTO il DPR n. 686 del 03.05.1957 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni e, in particolare, gli artt. 542, 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604 e 676;
VISTO il DPR n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3;
VISTA la Legge n. 68 del 13.03.1999 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 124 del 03.05.1999 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 11, nei sensi e nei limiti di cui alla sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 184 del 23.07.1999 "Art. 8 Legge n. 124/1999 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti locali allo Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.01.2000, e, in particolare, gli artt. 4 e 6;
VISTO il D.M. n. 430 del 13.12.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2001, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA;
VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.M. n. 75 del 19.04.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - n. 35 del 04.05.2001, concernente le domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA e le correlate Tabelle di valutazione dei titoli;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e successive modificazioni;
VISTO il CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 17.12.2007 - Supplemento ordinario n. 274, e, in particolare, l'allegata Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;



VISTA la sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 29.11.2007, sottoscritta il 25.07.2008, e, in particolare, l'art. 4 - Modifica della Tabella B (requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA) allegata al CCNL del 29.11.2007;

VISTA l'O.M. n. 21 del 23.02.2009, registrata dalla Corte dei Conti in data 02.04.2009, Registro n. 1 - Foglio n. 234, concernente i concorsi per titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 per l'anno scolastico 2008/2009;

VISTO il D.M. n. 82 del 29.09.2009, emanato in applicazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, del Decreto-Legge n. 134 del 25.09.2009, convertito con Legge n. 167 del 24.11.2009, con il quale sono state dettate disposizioni per la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del personale temporaneamente assente;

VISTO il D.M. n. 100 del 17.12.2009 di integrazione del sopra citato D.M. n. 82 del 29.09.2009;

VISTO l'art. 7, comma 4-ter, del Decreto-Legge n. 194 del 30.12.2009, convertito con Legge n. 25 del 26.02.2010, che sancisce la validità delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della Legge n. 167 del 24.11.2009 anche per l'anno scolastico 2010/2011;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 165 del 30.07.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 234 del 06.10.2010, concernente il Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 134 del 25.09.2009, convertito con Legge n. 167 del 24.11.2009, in materia di obblighi per il personale della Scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 68/1999;

VISTO il D.M. n. 68 del 30.07.2010 emanato in applicazione del predetto Decreto-Legge n. 194 del 30.12.2009, convertito con Legge n. 25 del 26.02.2010;

VISTO il D.M. n. 80 del 15.09.2010 di integrazione del sopra citato D.M. n. 68 del 30.07.2010;

VISTO l'art. 9, comma 21-bis, del Decreto-Legge n. 70 del 13.05.2011, convertito con Legge n. 106 del 12.07.2011, che sancisce la validità delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, del Decreto-Legge n. 134 del 25.09.2009, convertito con Legge n. 167 del 24.11.2009, anche per l'anno scolastico 2011/2012;

VISTO il D.M. n. 92 del 12.10.2011 emanato in applicazione del predetto Decreto-Legge n. 70 del 13.05.2011, convertito con Legge n. 106 del 12.07.2011;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013;

VISTO l'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40 del 06.03.2017;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il D.M. n. 50 del 03.03.2021 concernente l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il triennio scolastico 2021/2024;

VISTA la nota prot. n. 2053 del 19.02.2010 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2009/2010, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 402 del 20.01.2011 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2010/2011, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;



VISTA la nota prot. n. 763 dell'01.02.2012 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2011/2012, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 1293 del 22.2.2012 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, con la quale sono state fornite istruzioni e indicazioni operative in merito ai Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA della Scuola di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994, nonché le successive note prot. n. 5837 del 31.07.2012 e prot. n. 6513 del 04.09.2012 che ne precisano e ne integrano il contenuto;

VISTA la nota prot. n. 695 del 29.01.2013 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2012/2013, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 565 del 24.01.2014 del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione per l'anno scolastico 2013/2014, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 8151 del 13.03.2015 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione per l'anno scolastico 2014/2015, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 6408 del 07.03.2016 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'A.S. 2015/2016, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 8654 del 28.02.2017 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2016/2017, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 11117 del 27.02.2018 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2017/2018, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 8991 del 06.03.2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2018/2019, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 5196 dell'11.03.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2019/2020, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

VISTA la nota prot. n. 10301 del 31.03.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, concernente l'indizione, per l'anno scolastico 2020/2021, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'Area A e B del personale ATA;

DISPONE:

Art. 1 Indizione dei Concorsi

nell'anno scolastico **2020/2021** è indetto il concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di Matera, utili per l'anno scolastico 2021/2022, concernenti il profilo professionale di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** dell'Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della Scuola di cui all'art. 46 del sopra citato CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e alle correlate Tabelle A e C.

Gli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera cureranno la relativa procedura secondo le disposizioni contenute nel presente bando.

Il presente bando sarà pubblicato in contemporanea sui siti Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e degli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione. Lo stesso sarà inoltre trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche statali della Basilicata, che provvederanno altresì a pubblicarlo sui propri siti Internet. La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente

1. Per essere ammessi al concorso di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella 3^a fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:



a) un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'Area del personale ATA statale della scuola **immediatamente** superiore a quella del profilo professionale cui si concorre **(1)**, **(2)**. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero **(1)**;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (DPR n. 420/1974), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale ATA statale (DPR n. 588/1985) **(1)**;

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti locali e del personale ATA della Scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti locali erano tenuti a fornire personale (art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 184 del 23.07.1999) in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS. del Comparto Scuola del 20.07.2000 **(All. I)**;

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "Assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso Comparto rispetto a quello della Scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni";

f) è altresì valutabile come "servizio svolto presso Enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella Tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali.

3. Per essere ammessi al concorso per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO i candidati devono, altresì, possedere il seguente titolo di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 e, in particolare, l'art. 4 - Modifica della Tabella B (requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA) allegata al CCNL del 29.11.2007:

Diploma di maturità.

4. Gli attestati di qualifica regionali di cui all'art. 14 della Legge n. 845/1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento,



devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

5. Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze.

6. Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze, corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre, nei confronti dei candidati che siano inseriti nei predetti elenchi provinciali.

7. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

8. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio, come altri titoli di cui alla lettera A) della Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (**All. A/1**), se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica Italiana.

9. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

10. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

NOTA BENE:

(1) Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali attualmente vigenti. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 (congedi parentali) del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, richiamato dal successivo art. 19, comma 14.

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994.

I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili anche ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994.

In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.



32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni retribuiti al 30%, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 (artt. 12 - 19 del suddetto CCNL e artt. 31, 32 e 33 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018).

(2) I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 giorni la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, l'eventuale frazione di mese residua superiore a 15 giorni.

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

Art. 3

Aggiornamento del punteggio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente

1. I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono:

- a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
- b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
- c) non produrre alcuna domanda.

2. Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali. Il punteggio è attribuito sulla base dell'allegata Tabella di valutazione dei titoli (**All. A/1**).

L'aggiornamento deve essere effettuato anche relativamente ai titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato barrando l'apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza di cui all'**All. D**).

3. I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono con il medesimo punteggio l'iscrizione nella graduatoria permanente.



Art. 4

Provincia in cui produrre la domanda di inserimento o di aggiornamento

1. La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti (**Mod. B1**) deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:

a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre;

b) la provincia in cui il candidato sia inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze relativi al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);

c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3^a fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

La domanda dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente provinciale (**Mod. B1**) deve essere inviata esclusivamente per l'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia in cui sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

2. I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presentare domanda di aggiornamento (**Mod. B2**) esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

3. La domanda di inserimento (**Mod. B1**) può essere prodotta per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO in una sola provincia.

4. Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità scolastiche delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, in quanto dette Autorità adottano specifici provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola.

Art. 5

Utilizzazioni delle graduatorie permanenti

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e, nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

2. Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'Area B si applicano le riserve di cui all'**Allegato E** del presente bando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (Legge n. 68 del 12.03.1999 e, in particolare, gli artt. 1, 3, 4, 7, comma 2, e 18, comma 2). Ai sensi dell'art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010, la riserva per gli ufficiali e i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.

3. Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art. 12, comma 5, del presente bando).



Art. 6

Graduatorie di 1^a fascia di circolo e di istituto

1. Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente bando, hanno diritto a essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che non hanno prodotto alcuna domanda ai sensi dei precedenti articoli del presente bando, volendo solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, devono produrre apposita rinuncia compilando l'**Allegato F**, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.

2. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dagli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze della medesima provincia e del profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e dalle graduatorie di 2^a o 3^a fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella 1^a fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

3. I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella 1^a fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia. A tal fine, possono produrre l'**Allegato G**, debitamente compilato, tramite il servizio "*Istanze on-line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*". Tutti gli aspiranti della 1^a fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di 30 (trenta) istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda, intendendo semplicemente permanere in esse, devono produrre l'**Allegato G**, debitamente compilato, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

4. Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia hanno validità temporale commisurata alle scadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per soli titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^a fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. L'**Allegato G** deve essere presentato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

5. L'**Allegato F** dovrà essere inviato contestualmente alla domanda di ammissione al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità, se la predetta domanda di ammissione non è stata prodotta, mentre l'**Allegato G** dovrà essere



inviato successivamente nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'Istruzione. Il suddetto **Allegato G** non dovrà essere presentato o inviato in formato cartaceo poiché verrà ricevuto automaticamente dall'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia di interesse tramite il servizio "*Istanze on-line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*".

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Possono altresì partecipare gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta Blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. Sono fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e l'adeguata conoscenza della Lingua Italiana.

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio secondo la normativa vigente;

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

2. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 07.02.1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della Lingua Italiana.

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3 del 10.01.1957, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o



siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - Ex Comparto Scuola (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 oppure siano destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25-bis del DPR n. 313 del 14.11.2002;

e) coloro che siano inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 8

Presentazione della domanda di inserimento o di aggiornamento del punteggio

1. Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale di Potenza o di Matera **(1) (Mod. B1, Mod. B2, All. F e All. H)** devono essere compilate e inviate all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale del capoluogo di ciascuna provincia (Potenza o Matera) **unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica** tramite il servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*", **dalle ore 8.00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23.59 del giorno 14 maggio 2021.**

I candidati, per poter accedere al servizio "*Istanze on line (POLIS)*", devono essere in possesso di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", o, in alternativa, delle credenziali SPID. Si segnala, infine, che all'occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>.

2. Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

3. Gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale assegneranno un termine di **10 (dieci) giorni** per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

4. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata o mediante PEC all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

5. La domanda, compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, è valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dai candidati.

6. L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese dai candidati.



Come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci e/o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza, se inseriti, dalla relativa graduatoria ed inoltre, poiché sono perseguibili penalmente, determinano l'immediata segnalazione del candidato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

7. L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze (art. 2, comma 1, lett. b) e l'inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1, lett. c) sono accertati d'ufficio.

NOTA BENE:

(1) La domanda non può essere presentata alle Autorità scolastiche delle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, in quanto dette Autorità adottano specifici provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola.

Art. 9

Inammissibilità della domanda, esclusione dal concorso, nullità della domanda

1. Sono inammissibili le domande del candidato inviate diversamente dalla modalità telematica e al di fuori del termine di cui al comma 1 del precedente art. 8.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

3. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

4. Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

5. L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Dirigente dell'Ambito Territoriale, quale funzionario delegato dal Dirigente Titolare di questo Ufficio Scolastico Regionale, prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC qualora indicata.

6. I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda sia inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.



Art. 10 **Commissioni giudicatrici**

1. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni di cui all'art. 555 del D.Lgs. n. 297/1994 per i concorsi dell'Area B.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione periferica o centrale appartenente almeno all'Area II - Fascia F3.
3. Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del DPR n. 487 del 09.05.1994, così come integrato dal DPR n. 693 del 30.10.1996.

Art. 11 **Formazione delle graduatorie e accesso ai documenti amministrativi**

1. I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'allegata Tabella di valutazione dei titoli (**All. A/1**), con l'indicazione delle eventuali preferenze (**All. D**) e riserve (**All. E**).
2. I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria situazione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, così come nel caso in cui non sia stata prodotta domanda di aggiornamento, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
3. La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per **10 (dieci) giorni** nella sede di ciascun Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Del deposito è dato avviso mediante pubblicazione sul sito Internet degli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera. La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.
4. Successivamente il Dirigente di ciascun Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sul sito Internet, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente per via giurisdizionale. La stessa è inoltre pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale ed è trasmessa a tutte le istituzioni scolastiche statali della Basilicata. La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 07.08.1990 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere osservate le disposizioni di cui al DPR n. 184 del 12.04.2006.



Art. 12 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarata l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dallo stesso (precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro **10 (dieci) giorni** dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

2. Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente di ciascun Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale approva con atto dispositivo la graduatoria in via definitiva.

3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

4. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dallo stesso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

5. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009.

Art. 13 Adempimenti degli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale

1. Con riferimento alla procedura concorsuale disciplinata dal presente bando, gli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera danno esecuzione ai bandi di concorso per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali e in particolare:

a) assicurano la pubblicazione del presente bando di concorso sul proprio sito Internet e provvedono a darne la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche statali della Basilicata;

b) nominano le commissioni giudicatrici per ciascun profilo professionale;

c) curano l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni del presente bando;

d) dichiarano l'inammissibilità o la nullità delle domande e ne dispongono l'esclusione dalla procedura concorsuale;

e) con atto dispositivo definitivo approvano la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione sul proprio sito Internet e la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche statali della Basilicata.

f) provvedono all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili e in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.



Art. 14

Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente bando, il servizio prestato nelle precedenti qualifiche del personale non docente di cui al DPR n. 420/1974 e nei profili professionali del personale ATA di cui al DPR n. 588/1985 è considerato come servizio prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.Lgs. n. 297/1994).

LA DIRIGENTE TITOLARE
- *Claudia DATENA* -
documento firmato digitalmente



Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli (Allegato A/1)

- A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.
- B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto d'impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto d'impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali.
È altresì valutabile come "servizio svolto presso Enti pubblici", in coerenza con quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella Tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali.
- C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
- D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.
- E) Il servizio prestato nelle precedenti qualifiche del personale non docente di cui al DPR n. 420/1974 e nei profili professionali del personale ATA di cui al DPR n. 588/1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.
- F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL. Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12 (congedi parentali) del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, richiamato dal successivo art. 19, comma 14. Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative Tabelle di valutazione dei titoli. In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni retribuiti al 30%, nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art. 19 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 (artt. 12 - 19 del suddetto CCNL e artt. 31, 32 e 33 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018).
- G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima Tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato



esclude la possibilità di assegnare punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

- H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.
- I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
- L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es.: 7,166 va arrotondato a 7,17);
 - se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es.: 6,833 va arrotondato a 6,83).

Allegato A/1

Tabella di valutazione dei titoli per il concorso relativo al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

A) TITOLI DI CULTURA

- 1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
 - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9;
 - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 **(1)**.
- 2) Diploma di laurea breve: PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale: PUNTI 2,00
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) **(1) (2)**.
- 3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della Legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) **(3)**:
PUNTI 1,50
- 4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti pubblici (si valuta un solo attestato) **(3) (10)**:
PUNTI 1,00
- 5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) **(11)**:
PUNTI 1,00



B) TITOLI DI SERVIZIO

- 6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato **(4) (5) (6) (7) (8) (9)**:
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,50
- 7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. **(4) (5) (6) (7) (8)**:
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,10
- 8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici **(5) (6) (8)**:
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05

NOTA BENE:

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Interministeriale del 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà.

Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo professionale, la durata e la tipologia del servizio.

Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.

Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.



(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto d'impiego con gli Enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggiamento, a quello prestato con rapporto d'impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in un profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lett. c) del presente bando.

(8) Il punteggio relativo ai titoli di servizio, per uniformità di trattamento tra domande di inserimento e domande di aggiornamento, va calcolato così come previsto dall'art. 2, punto 2.2, lettera a), dell'O.M. n. 21 del 23.02.2009.

(9) La prestazione effettuata in qualità di DSGA negli AA.SS. 2019-2020 e 2020/2021, sulla base dei verbali d'intesa con le OO.SS. del 12.09.2019 e del 18.09.2020 e della nota prot. n. 40769 del 19.09.2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico, può essere dichiarata quale servizio svolto nel profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

(10) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 dell'Allegato A/1 del presente bando per il profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche (se in possesso della skills card emessa da AICA occorre indicare nella domanda il relativo codice) e alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS, EIPASS, ICL, PEKIT e IDCert.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(11) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del Comparto Scuola.

Modello B1

Modulo di domanda per i candidati non inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della stessa provincia e profilo professionale per cui si concorre.

NOTA BENE:

I candidati devono compilare e inviare il Modello B1 tramite il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "SERVIZI" o, in alternativa, tramite il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line".

I candidati, per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992, devono compilare e inviare, con l'allegata certificazione medica (in originale o in copia conforme all'originale) ed entro i termini previsti per la domanda di ammissione al concorso, l'apposito modello di domanda (Allegato H). Tale modello è



integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dai candidati nei Modelli di domanda B1 e B2.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Modello B2

Modulo di domanda per i candidati inclusi nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato della stessa provincia e profilo professionale per cui si concorre.

NOTA BENE:

I candidati devono compilare e inviare il Modello B2 tramite il servizio "Istanze on Line (POLIS)", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "SERVIZI" o, in alternativa, tramite il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line".

I candidati, per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992, devono compilare e inviare, con l'allegata certificazione medica (in originale o in copia conforme all'originale) ed entro i termini previsti per la domanda di ammissione al concorso, l'apposito modello di domanda (Allegato H). Tale modello è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dai candidati nei Modelli di domanda B1 e B2.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Allegato D Preferenze

CODICE	DESCRIZIONE
A	gli insigniti di medaglia al valore militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;



I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- c) dalla minore età.

Allegato E Riserve

Le riserve spettano:

- 1 (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli)
 - a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, nonché al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli o sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei



soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (art. 1, comma 1, della Legge n. 302 del 20.10.1990, art. 1, comma 2, della Legge n. 407 del 23.11.1998 e art. 16-bis del Decreto-Legge n. 34 del 19.05.2020);

- alle vittime del dovere e categorie equiparate di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266 del 23.12.2005, nonché al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli o sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti (art. 4, comma 1, del DPR n. 243 del 07.07.2006, artt. 3 e 6 della Legge n. 466 del 13.08.1980, e art. 1, comma 2, della Legge n. 407 del 23.11.1998);

- al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli o sorelle conviventi e a carico (purché unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi (art. 34, comma 1, della Legge n. 3 del 16.01.2003 e art. 1, comma 2, della Legge n. 407 del 23.11.1998);

- agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 3, comma 123, della Legge n. 244 del 24.12.2007 e art. 1, comma 2, della Legge n. 407 del 23.11.1998);

2 - alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 509 del 23.11.1988, dal Ministro della Salute sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla Legge n. 382 del 27.05.1970 e successive modificazioni, e alla Legge n. 381 del 26.05.1970 e successive modificazioni;

- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle Tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915 del 23.12.1978 e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 4 e 7, comma 2, della Legge n. 68 del 12.03.1999, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 - agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n. 763 del 26.12.1981.

Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate.

Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art. 18, comma 2, della citata Legge n. 68/1999;



- 4 - ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010, il 30% dei posti messi a concorso è riservato agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, nonché ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

Allegato F

Modulo per la rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022.

NOTA BENE:

I candidati devono compilare e inviare l'Allegato F tramite il servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*".

Allegato G

Modulo per l'indicazione delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di 1^a fascia per l'anno scolastico 2021/2022.

NOTA BENE:

I candidati devono compilare e inviare l'Allegato G tramite il servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*".

Allegato H

Modulo di domanda per l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992.

NOTA BENE:

I candidati devono compilare e inviare l'Allegato H tramite il servizio "*Istanze on Line (POLIS)*", raggiungibile direttamente dall'home page del sito Internet del Ministero dell'Istruzione www.miur.gov.it nella sezione "*SERVIZI*" o, in alternativa, tramite il percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*".

I candidati, per poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992, devono compilare e inviare, con l'allegata certificazione medica (in originale o in copia conforme all'originale) ed entro i termini previsti per la domanda di ammissione al concorso, l'apposito modello di domanda (Allegato H). Tale modello è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dai candidati nei Modelli di domanda B1 e B2.

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di



aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Allegato I

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello capo, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia.

Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.

Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marine), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.